



Polizia di Stato

PROTOCOLLO ZEUS

Protocollo d'intesa in materia di stalking e violenza domestica

Con la presente convenzione, redatta in triplice originale, valevole ad ogni effetto di legge

tra

- ◆ **Questura di Rieti**, in persona del Questore, Dirigente Superiore di Pubblica Sicurezza, Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo
- ◆ **A.S.L. di Rieti**, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo
- ◆ **Consorzio Sociale RI/1**, in persona dell'Assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità dott.ssa Giovanna Palomba, delegata alla sottoscrizione dal CDA del Consorzio Sociale RI/1

PREMESSO

- a) che l'articolo 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38 prevede che *"fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale"*.
- b) che l'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 (in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013), convertito dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013), prevede che *"nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il Questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto"*, estendendo ai reati di *"Percosse"* e di *"Lesioni Personali"* l'ambito di applicazione dell'ammonimento introdotto dall'art. 8 del Decreto Legge nr. 11 del 2009, convertito in Legge nr. 38 del 2009, per il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c. p.;
- c) che l'art. 3, comma 5 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, stabilisce che *"Quando il Questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, informa senza indugio l'autore del"*

fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere”;

d) che l'art.5 comma 1 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modificazioni, prevede che *“Il ministro delegato per le pari opportunità (...) elabora (...) e adotta un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato “Piano”, che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione Europea;*

e) che l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge nr. 119 del 2013, nel precisare che il “Piano” persegue l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio, ne individua le finalità, tra le quali, ai fini del presente Protocollo rilevano in particolare quelle di cui alle lettere a) e g), qui integralmente richiamate:

- prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

- promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

f) che al fine di dare attuazione all'art. 3 comma 5 bis della Legge n. 119 del 2013, che testualmente recita *“quando il Questore procede all'ammonimento, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi presenti sul territorio (..) come individuati dal Piano di cui all'articolo 5”* la Questura di Rieti persegue l'obiettivo di individuare, anche attraverso la A.S.L. di Rieti e i Servizi Sociali afferenti ai Comuni, parte del Consorzio Sociale RI/1 idonei ad esplicare sul territorio adeguati e mirati interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza domestica o di genere;

Tanto premesso, le parti *ut supra* nominativamente individuate, esprimono il reciproco interesse a sottoscrivere il presente protocollo di intesa alle seguenti

CONDIZIONI

Articolo 1

Le premesse sin qui espresse costituiscono parte essenziale del presente protocollo d'intesa.

Articolo 2

Attese le finalità di cui all'art. 3, comma 5 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119, la A.S.L. di Rieti, attraverso gli specialisti (psicologi) del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche e le figure

professionali preposte (Assistenti Sociali) del Consorzio Sociale RI/1 appaiono pertanto idonei ad essere individuati tra i servizi attivi sul territorio al quale l'autore dei fatti di violenza domestica o di genere può rivolgersi, allo scopo di intraprendere un percorso orientato all'acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse.

Articolo 3

La A.S.L. di Rieti e il Consorzio Sociale RI/1 si dichiarano disponibili ad offrire gratuitamente il servizio di cui in premessa agli autori di atti di violenza domestica o di genere, favorendo l'ampia divulgazione ed informazione ai soggetti ammoniti, o comunque sottoposti a procedimento penale per fatti di violenza domestica o di genere, della possibilità di rivolgersi a tale Centro per i fini individuati dal presente protocollo.

DURATA ED EVENTUALI MODIFICHE

1. Il presente Protocollo ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi successivi adeguamenti in relazione all'intervento di modifiche legislative o di direttive dei Ministeri competenti, ovvero dovuti a specifiche esigenze che dovessero intervenire nel corso della sua validità.
2. Le parti concordano di verificare, nei quattro mesi antecedenti la scadenza, il permanere delle esigenze che ne determinano la sottoscrizione, al fine di un eventuale rinnovo del Protocollo, nonché eventuali modifiche da apportarvi.
3. All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Rieti, 9 giugno 2021

DIRETTORE GENERALE

A.S.L.

Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL QUESTORE

DI RIETI

Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo

ASSESSORE

AI SERVIZI SOCIALI

Dott.ssa Giovanna Palomba



Polizia di Stato

MODALITÀ ATTUATIVE

al

PROTOCOLLO "ZEUS"

in materia di atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo

La **Questura di Rieti**, nella persona del Questore, Dirigente Superiore di Pubblica Sicurezza, Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo, la **A.S.L. di Rieti**, nella persona del Direttore Generale Marinella D'Innocenzo e il **Consorzio Sociale RI/1**, nella persona dell'Assessore ai Servizi Sociali e Pari Opportunità dott.ssa Giovanna Palomba, delegata alla sottoscrizione dal CDA del Consorzio Sociale RI/1, d'intesa stabiliscono le seguenti modalità attuative dei protocolli siglati in data odierna, in materia di atti persecutori, violenza domestica e cyberbullismo:

1. Incontri di aggiornamento quadrimestrali: le parti convengono incontri con cadenza quadrimestrale. Tali incontri saranno volti alla discussione delle criticità emergenti e alla trattazione di eventuali proposte migliorative.
2. Segnalazione di mancata presentazione: la ASL di Rieti e i Servizi Sociali del Consorzio Sociale RI/1 si impegnano a segnalare alla Questura di Rieti - Divisione Anticrimine i soggetti ammoniti che non hanno rispettato l'invito formale a presentarsi ai colloqui presso le rispettive sedi.
3. Semplificazione del c.d. "Contatto Partner": la Questura di Rieti, si impegna a richiedere, in sede di notifica, alla persona offesa l'autorizzazione a comunicare il suo recapito alla ASL di Rieti e ai Servizi Sociali del Consorzio Sociale RI/1, per opportuni contatti.
4. Ammonimento ex art 3. L. 119/13: nei casi nei quali si ravvisa una situazione potenzialmente pericolosa per la parte offesa, le parti si impegnano a confrontarsi sulle modalità più sicure ed efficaci per l'emissione dell'ammonimento.
5. Segnalazione reati procedibili d'ufficio (art.331 C.p.p.): gli psicologi della ASL di Rieti e gli Assistenti Sociali del Consorzio Sociale RI/1, qualora nel corso o a causa dei colloqui previsti nell'ambito del percorso trattamento integrato, dovessero apprendere notizia di un reato procedibile d'ufficio, ne faranno denuncia per iscritto alla Procura della Repubblica competente o agli organi di Polizia che ad essa hanno l'obbligo di riferire, dandone notizia alla Questura di Rieti - Divisione Anticrimine - Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili al fine di valutare l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e tutela delle vittime.

Rieti, 9 giugno 2021

DIRETTORE GENERALE
A.S.L.
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo

IL QUESTORE
DI RIETI
Dott.ssa Maria Luisa Di Lorenzo

ASSESSORE
AI SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Giovanna Palomba